



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA – AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
A) DEL D.LG. 50/2016 E SS. MM. II. – PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa Privacy

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA – AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
A) DEL D.LG. 50/2016 E SS. MM. II. – PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I**

PATTO DI INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.



PATTUZIONI TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(artt. 4, paragrafo 8, 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo S. Spirito 3, rappresentata dal suo legale rappresentante (Direttore Generale), Dott. Angelo Tanese,

E

Soc. , rappresentata

Premessa

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda;
 - il servizio affidato al Fornitore in forza di..... implica il trattamento di dati personali e il Titolare è tenuto, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, a fornire legittimazione (autorizzazione) al Fornitore al fine di consentirgli di effettuare il trattamento di soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l'esecuzione del medesimo servizio;
 - ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016), il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento, come il suddetto Fornitore, deve assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Responsabile o Responsabile iniziale del trattamento);
 - il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza della suddetta normativa e di essere in grado di esercitare il ruolo di Responsabile del trattamento, con impegno ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza sul trattamento, la normativa in questione, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di Controllo) e quanto stabilito nel presente atto;
- Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, quale Titolare del Trattamento, e, quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.

Art. 1

(Autorizzazione e limiti del trattamento)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
 - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
 - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.
4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

(Obblighi del Responsabile del trattamento)

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati.
4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
 - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).
6. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal

medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

Art. 3

(Sub-responsabili del trattamento in Italia)

1. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Art. 4

(Sub-responsabili del trattamento all'estero)

5. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti->

normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).

6. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5

(Cessazione del trattamento)

1. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
 - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della succitata dichiarazione.
2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità: **(STABILIRE LE PERCENTUALI, es.:**
 - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
 - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
 - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;
 - d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
2. Per l'applicazione delle succitate penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art. 7

(Compenso)

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi allegati e documenti di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9
(Efficacia delle pattuizioni)

1. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10
Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale come formale e sostanziale accettazione tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Autorizzazione e limiti del trattamento), Articolo 2 (Obblighi del Responsabile del trattamento), Articolo 3 (Sub-responsabili del trattamento in Italia), Articolo 4 (Sub-responsabili del trattamento all'estero), Articolo 5 (Cessazione del trattamento), , Articolo 6 (Sanzioni), Articolo 7 (Compenso), Articolo 8 (Rinvio), Articolo 9 (Efficacia delle pattuizioni).

Roma, li

Il Titolare del trattamento
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)
Dott. Angelo Tanese

Il Responsabile del Trattamento
(Soc.)

FABBISOGNO DI GARA

LOTTO UNICO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	NUMERO/PAIA	TAGLIA	CIG
1	Stivali di sicurezza: EN 345-1 S5 CL	9	4 (N.43) - 2 (N. 42) - 1 (N. 40) - 1(N.41) - 1 (N.45)		Y35296E221
	Stivali in gomma D2 (no colore bianco)	4	N. 38 (2) - N. 1 (39) - N. 1 (40)		
	Scarpe senza lacci: EN 345-1 S5	9	1 (N. 40) - 1 (N.41) - 2 (N. 42) - 4 (N. 43) - 1 (N.45)		
	Scarpe antinfortunistica D1	4	N. 38 (2) - N. 1 (39) - N. 1 (40)		
	Guanti anti-taglio: EN 374 CAT III	20		XL	
	Guanti anticalore in tessuto Nomex: termoresistenti, bassa conduttività termica, realizzati senza amianto, dotati di doppio spessore per una protezione superiore, tessuti in amaglia per un maggiore confort, non si restringono e ne si fondono durante l'utilizzo, rimanerono inalterati ai molteplici lavaggi, ottima resistenza all'usura, resistenza chimica, utilizzo anche in ambienti freddi. Possedere una lunghezza complessiva, inclusa la manichetta, di almeno 45 cm	6		N. 1 (small), N.4 (medium), 1 N. (large)	
	Occhiali: EN 166:2001	10			
	Occhiali tipo LB6 per laser portatili nd: YAG	4			
	Occhiali tipo LB7 per laser ad eccimeri	2			
	Occhiali di protezione per laser	4			
	Cosmogamma di classe 3B	4			
	Giacca E7	4			
	Tute (Tyvek): EN 14126	800		N. 400 XL; N. 400 XXL	
	Tute da lavoro in cotone	18		N. 6 XL; N. 12 XXL	
	Elmetto di protezione G1	4			
	Otoprotettore F12	4			
	Cuffie anti-rumore: EN 352-1	9			
Maschera facciale completa di filtro in gomma siliconata: EN 136 (maschera) e EN 138 (raccordo filtro)	9				
Filtri P2 per maschera	20				

A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping loops and lines, resembling a stylized signature or a specific symbol.

AZIENDA ASL ROMA 1
DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI
RISCHI PER LA SALUTE
E LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI
(ai sensi del D.Lgs.81/08 e
s.m.i)

ASL Roma 1

Dispositivi di Protezione Individuale

Agg. Gennaio 2018



**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
PRESIDI TERRITORIALI**
(ai sensi del D.Lgs.81/08).

D.L.: Dr. Angelo Tanese	
RSPP: Dott.ssa Maddalena Quintili	
Aspp: Fabrizio Fiori	
Medico Competente	
Medico Competente	
Medico Competente	
Medico Competente	
Medico Competente	
Medico Competente	
Medico Competente	
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls
Rls	Rls

INDICE

1. SCOPO	6
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	6
3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	7
4. RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ	9
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ	11
6. REQUISITI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE DEI DPI	14
<i>CATEGORIA</i>	15
<i>DPI</i>	15
7. L'INDIVIDUAZIONE E LA SCELTA	18
8. ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,	20
 LORO CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE	20
 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	20
SEMIMASCHERA FACCIALE filtrante per gas e vapori	25
ELETTRORESPIRATORI VENTILATI	27
MASCHERINE CHIRURGICHE DOPPIA MARCATURA DPI/DM	28
 AGGIUNGEREI	37
 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA	37
.....	38
GUANTI PER RISCHIO MECCANICO	41
GUANTI PER RISCHIO ELETTRICO	41
GUANTI MEDICALI MONOUSO:	43
GUANTI SENZA POLVERE per MANIPOLAZIONE ANTIBLASTICI.....	45
GUANTI PER RISCHIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO	46
GUANTI ANTITAGLIO	47
GUANTI PER RX o IONIZZANTI.....	48
 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE	49
 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO, DELL'ADDOME E GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE	56
9. FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO	70
10. REQUISITI PRELIMINARI E CRITERI DI ECCEZIONE	71
11. CRITERI DI AGGIORNAMENTO E REGISTRAZIONI	71
12. ALLEGATI: DPI UU.OO.	72
ALLEGATO 12. 1: DPI UU.OO. Dotazione di base	72
•.....	72

ALLEGATO 12.2: DPI Addetti del Centro Mobile di Rianimazione/Ambulanze interne	73
ALLEGATO 12.3: DPI UU.OO con esposizione R.I.....	73
ALLEGATO 12.4A: DPI UU.OO. ad esposizione dei CHEMIOTERAPICI	74
ALLEGATO 12.4B: DPI UU.OO. per attività di Decontaminazione	74
ALLEGATO 12.5: DPI UU.OO con attività Endoscopica	75
ALLEGATO 12.6: DPI Anatomia Patologica	76
ALLEGATO 12.6 (2) : DPI Anatomia Patologica	77
ALLEGATO 12.7: DPI Ematologia.....	78
ALLEGATO 12.8: Gruppo Operatorio	79
ALLEGATO 12.8 (2) : Gruppo Operatorio	80
ALLEGATO 12.9: DPI Medicina di Laboratorio	81
ALLEGATO 12.10: DPI Medicina Trasfusionale	82
Allegato 12.11: DPI nelle UU.OO in utilizzo di sostanze chimiche e per la sanificazione /disinfezione	83
ALLEGATO 12.13: UOSD BRONCOPNEUMOLOGIA.....	85
ALLEGATO 12.14 : DPI Ufficio Tecnico (QUELLI APPLICABILI)	86
ALLEGATO 12.15: Operatori Addetti Vigilanza Dipartimento Prevenzione.....	87
13. MODULO DI CONSEGNA DPI (FAX SIMILE).....	88
14. DIAGRAMMA DI FLUSSO.....	89

INTRODUZIONE

Le norme legislative vigenti, in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, individuano una scala di priorità negli interventi che è necessario attuare per la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori; questi iniziano dall'individuazione del rischio e, poi, si sviluppano nella sua riduzione attraverso l'adozione di misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. In questa sequenza di sistemi per la riduzione del rischio, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) rappresentano l'ultima misura da attuare nei confronti di quei rischi che non possono essere evitati o ridotti ulteriormente con altri mezzi.

A decorrere dal **21 aprile 2018** il **Regolamento (UE) 2016/425** (pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016) in materia di dispositivi di protezione individuale **abrogherà la Direttiva 89/686/CEE**: vengono pertanto definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nel mercato UE, con l'obiettivo di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori.

Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data. **CSI** è tra i primi enti ad essere già **notificato** per il rilascio dei certificati secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento.

Il nuovo Regolamento consta di 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: il Regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, con l'eccezione di quelli progettati per le forze armate, per l'autodifesa e per l'uso privato (condizioni atmosferiche non estreme; umidità e acqua durante la rigovernatura).

In ambiente sanitario, nonostante gli alti livelli tecnologici raggiunti non solo nella cura e tutela del paziente ma anche del lavoratore, il ricorso ai dispositivi di protezione individuale è comunque inevitabile per un corretto ed adeguato svolgimento dell'attività.

Il presente documento riporta inoltre la procedura operativa di sicurezza per l'utilizzo dei DPI e costituisce inoltre allegato al Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 (DVR), in particolare per quanto riguarda caratteristiche specifiche e norme tecniche di riferimento.

1. SCOPO

Scopo del presente documento è quello di fornire indicazioni e prescrizioni circa l'individuazione, il corretto uso e la conservazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica a tutte le attività aziendali (organizzate in unità operative) in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, così che si rende necessario includere tra le misure di protezione l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale. Il datore di lavoro, infatti, prima di far ricorso all'uso dei DPI, deve aver completato un primo percorso dei principi dettati nelle *Misure generali di tutela*, o Livelli "gerarchici" della prevenzione, quali la *valutazione dei rischi*, *l'eliminazione dei rischi*, *il contenimento dei rischi non eliminabili*, anche con l'adozione di misure tecnico-organizzativo procedurali, *l'adozione di barriere di protezione collettiva* (ad esempio cappe a flusso laminare), ed aver rilevato che comunque permangono ulteriori rischi residui. Solo quando rimane un rischio "residuo", cioè un rischio che non può essere evitato o sufficientemente ridotto con le misure preventive possibili, il datore di lavoro ha l'obbligo di ricorrere all'*uso dei Dispositivi di Protezione Individuale*, considerati come "l'ultima barriera" che può essere posta tra l'agente pericoloso e l'uomo. Di seguito il processo adottato in ordine di sequenza:

1. Valutazione dei rischi.
2. Eliminazione dei rischi.
3. Contenimento dei rischi non eliminabili.
4. Adozione di barriere di protezione collettiva.
5. Se permane un rischio residuo: adozione di DPI.

3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

DL	DATORE DI LAVORO
DD	DIRIGENTE DELEGATO
DF	DIRIGENTE/RESPONSABILE DI FUNZIONI
PR	PREPOSTO
RSPP	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MC	MEDICO COMPETENTE
UO	UNITÀ OPERATIVA
DPI	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DATORE DI LAVORO:	VEDI REGOLAMENTO.
DIRIGENTE DELEGATO:	VEDI REGOLAMENTO.
DIRIGENTE DI FUNZIONI:	VEDI REGOLAMENTO.
PREPOSTO:	VEDI REGOLAMENTO.
RSPP:	VEDI REGOLAMENTO.
MEDICO COMPETENTE:	VEDI REGOLAMENTO

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: Si definisce Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) quella attrezzatura che ha il compito di salvaguardare la salute e/o la sicurezza della persona che li indossa o li utilizza (D.Lgs. 475/92); ovvero: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art.74 Titolo III del D.Lgs 81/08)

Non sono DPI:

- le attrezzature progettate e fabbricate per uso privato contro le condizioni atmosferiche (*copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ecc.*), l'umidità, l'acqua (*guanti per rigovernare, ecc.*) ed il calore (*guanti, ecc.*);
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi e le calzature non di protezione (esempio le calzature ospedaliere) non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

RISCHI GENERALI: i rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Azienda, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti; tale categoria descrive quindi i rischi cui la collettività è esposta e i cui oneri di prevenzione spettano principalmente alla Azienda:

FORMAZIONE GENERALE: formazione finalizzata a garantire l'apprendimento delle norme di sicurezza afferenti le specifiche attività settoriali per la prevenzione dei rischi generali e tipici.

FORMAZIONE SPECIFICA: formazione finalizzata all'ottenimento di elevati standard di sicurezza durante lo svolgimento delle diverse attività lavorative ed è finalizzata alla prevenzione dei rischi specifici.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: misure tecniche di prevenzione e protezione si intendono tutte quelle che a seguito della valutazione dei rischi presenti nelle unità operative, sono state ritenute idonee a limitare e ridurre i livelli di rischio riconosciuti

4. RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ

DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, assume anche attraverso i compiti assegnati ai suoi dirigenti, la responsabilità di garantire che ciascun lavoratore, ove prescritto, sia provvisto dei relativi DPI.

Dirigente Delegato (*Responsabile UOC Beni e Servizi- Direttore Area del Farmaco*) nell'ambito delle proprie competenze, hanno il compito di:

- acquistare, sulla base del Presente documento, i DPI rispondenti alle vigenti norme UNI e garantire l'approvvigionamento costante degli stessi;
- ricevute le richieste dai Dirigenti dell'UO, anche per il tramite dei CPSE, verificare la congruità rispetto al fabbisogno annuale;
- provvedere, sentito il parere del RSPP e del MC, all'acquisto dei DPI qualora si verificasse la condizione di esaurimento delle scorte o di necessità di approvvigionamento a seguito di sopraggiunte esigenze in regime di urgenza, o a seguito di prescrizioni particolari da parte del MC e/o del RSPP;
- provvedere, su indicazione del RSPP e del MC, acquisto di nuovi DPI, non previsti nel presente documento, qualora si verificasse l'avvio di nuove attività.
- consegnare ai Preposti i DPI che devono essere assegnati ai lavoratori;

Dirigente di Funzioni (*Direttori/ Responsabili di UOC, UOSD, UOS*) nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di:

- garantire che i lavoratori di propria competenza, ove prescritto, siano provvisti dei DPI;
- definire, unitamente ai preposti, sulla base della presente procedura e delle allegate linee guida, il fabbisogno annuale, ciascuno per le proprie competenze, relativo alle esigenze di DPI da inoltrare alla U.O. C Approvvigionamenti;
- verificare che i Preposti assegnino ai lavoratori i DPI previsti
- **informare, formare e addestrare**, anche avvalendosi del supporto tecnico del SPP, i lavoratori al corretto utilizzo dei DPI;

Preposti: nell'ambito delle proprie competenze, hanno il compito di:

- consegnare i DPI ai singoli lavoratori, acquisendo la firma per ricezione degli stessi ove non monouso;
- conservare attestazione di avvenuta consegna a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza;

- sovrintendere e vigilare che i lavoratori durante le attività lavorative indossino ed utilizzino correttamente i DPI prescritti ed assegnati;
- richiamare e/o allontanare dal luogo di lavoro i lavoratori che durante le attività lavorative non indossano i DPI prescritti ed assegnati;
- collaborare con il proprio Dirigente alla definizione del fabbisogno annuale relativo all'acquisto dei DPI;
- segnalare al proprio Dirigente e al SPP l'esigenza di ulteriori DPI qualora intervenga una variazione significativa delle attività effettuate e/o problematiche legate all'utilizzo dei DPI prescritti
- segnalare al proprio Dirigente l'esigenza di riapprovvigionare le scorte di DPI;
- segnalare al proprio Dirigente la necessità di approvvigionamento di DPI a seguito di sopraggiunte esigenze in regime di urgenza;
- garantire che i lavoratori ricevano le istruzioni, e l'eventuale addestramento al corretto utilizzo dei DPI.
- conservare attestazione di avvenuta formazione, informazione e addestramento per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza, o in alternativa inviarla al SPP per la sua conservazione.

Lavoratori nell'ambito delle proprie competenze, hanno il compito di:

- indossare, se prescritto, e utilizzare correttamente i DPI loro assegnati durante le attività lavorative;
- mantenere con cura i DPI;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal DL per il tramite dei Dirigenti
- segnalare tempestivamente al preposto e/o al dirigente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza e di protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo;
- non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione dal RSPP.

RSPP

Nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di:

- Individuare, in collaborazione con il MC e con i DD e DF e per ogni singola mansione lavorativa, i DPI necessari le cui caratteristiche di protezione siano adeguate ai rischi

analizzati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

- aggiornare la scelta dei DPI ogni qualvolta venga a conoscenza di una variazione dell'attività che modifichi gli elementi di valutazione dei rischi;
- verificare le segnalazioni dei lavoratori, trasmesse dai CPSE o Dirigenti, relative a problematiche o necessità di sostituzione dei DPI;
- supportare, attraverso pareri tecnici, la U.O.C. Beni e Servizi e l'Area del farmaco nella definizione dei requisiti normativi dei DPI da acquistare;
- inoltrare eventuali segnalazioni del DF di riferimento, all'UOC Beni e Servizi circa eventuali carenze di DPI qualora si verificasse la condizione di esaurimento delle scorte,
- richiedere al DF l'approvvigionamento di nuovi DPI individuati per modifiche dell'attività;
- fornire supporto alle UU.OO circa l'informazione, formazione e addestramento al corretto utilizzo dei DPI, previo coinvolgimento;

Medico Competente nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di:

- coadiuvare il SPP nell'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie perché questi siano adeguati ai rischi analizzati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI.
- prescrivere eventuali ulteriori DPI per i lavoratori adeguati alle caratteristiche e/o problematiche individuali del lavoratore

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Definizione fabbisogno annuale

Il RSPP, in collaborazione con i Preposti e con il MC, individua la necessità e le caratteristiche dei DPI da utilizzare, sulla base dei rischi emersi dal processo di valutazione dei rischi. I Preposti, quindi, ciascuno per le proprie competenze, definiscono il fabbisogno annuale dei DPI. Tale fabbisogno viene presentato al rispettivo Dirigente che provvede ad approvarlo e ad inoltrarlo alla U.O.C Approvvigionamenti per la relativa richiesta di acquisto.

Consegna dei DPI

La U.O.C Acquisizione Beni e Servizi provvede ad attivare tutte le procedure e le verifiche utili all'acquisto, anche avvalendosi del SPP, per la verifica dell'adeguatezza delle caratteristiche tecniche dei DPI ed il rispetto delle norme di riferimento. Realizzato l'acquisto, la stessa

provvede a consegnare i DPI al CPSE delle UO che hanno inoltrato richiesta, completi della documentazione di legge:

- **nota informativa**, per qualsiasi categoria di DPI.
- **Attestato di Certificazione CE** che attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 per tutte le categorie dei DPI;
- **Attestato di Certificazione CE** che attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (*e relativa marcatura CE sul dispositivo qualora non sia possibile sulla confezione*), per i DPI di seconda e terza categoria;

I DF, ciascuno per le proprie competenze, consegnano i DPI ai Preposti i quali provvedono a distribuirli ai Lavoratori. Questi ultimi sono tenuti a verificare immediatamente lo stato di integrità del proprio DPI e a segnalare eventuali non conformità all'UOC Acquisizione Beni e Servizi.

All'atto della consegna i Preposti, per i DPI non monouso, fanno firmare ai Lavoratori i relativi moduli di cui curano la conservazione, insieme alla documentazione di legge (*questa deve essere sempre disponibile per la consultazione da parte degli organi di vigilanza, la cui mancanza si configura come violazione a carico del preposto*).

Per l'impiego dei dispositivi di protezione individuale di III categoria è obbligatorio uno specifico addestramento all'uso, pianificato e documentato a cura del Direttore della UO e del CPSE già formato e addestrato all'uso. Gli stessi, coordinandosi con il DD (Responsabile UOC ABS e Direttore Area Farmaco) assicureranno la formazione del personale attraverso i fornitori stessi. Tale formazione dovrà comunque essere documentata con fogli firma e gli stessi dovranno essere trasmessi alla UOCSPRM.

E' compito dei Preposti, in collaborazione con il RSPP provvedere, quando previsto, a fornire idonee istruzioni sul corretto utilizzo dei DPI e se necessario al loro addestramento.

Nel caso dei DPI di III categoria i Preposti devono garantire che nessun lavoratore utilizzi i DPI senza aver ricevuto idonee istruzioni.

I Preposti devono verificare il corretto utilizzo dei DPI da parte di ciascun Lavoratore allontanando, se è del caso, dal luogo di lavoro coloro che durante le attività lavorative non indossano i DPI prescritti ed assegnati.

I Lavoratori, ove prescritto, devono indossare correttamente i DPI facendo attenzione a non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione dal RSPP.

Gestione dei DPI

E' a cura del Lavoratore il corretto mantenimento dei DPI a lui consegnati.

Nel caso in cui i DPI risultino usurati o obsoleti, i Lavoratori devono richiedere la loro sostituzione al proprio Preposto.

Il Preposto, quindi, procede alla sostituzione dei DPI usurati, richiedendolo agli Approvvigionamenti.

E' compito del Preposto provvedere alla dismissione dei DPI sostituiti.

Il Lavoratore, inoltre, deve far presente immediatamente al proprio Preposto i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza e di protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo che richieda la sostituzione degli stessi.

Il preposto invece richiede il parere di conformità al RSPP in caso di sostituzioni per insorgenza di problematiche.

Richieste non differibili

E' compito del Preposto verificare le scorte di DPI.

Il Preposto segnala con congruo anticipo al DF di riferimento la necessità di approvvigionamento degli stessi, nel rispetto dei tempi tecnici utili all'approvvigionamento, evitando il loro esaurimento.

Il Dirigente UOC Acquisizione Beni e Servizi e/o dell'Area del Farmaco (verificate le carenze presso i magazzini -Farmacia Ospedaliera e Dispositivi Biomedici-) provvede direttamente all'acquisto dei DPI mediante l'utilizzo del fondo dedicato alle spese in urgenza di cui è stato dotato (atto conferimento delega - regolamento SGSL); nel caso in cui le risorse specifiche fossero già state utilizzate, il DD attiva tutte le procedure utili affinché il Datore di Lavoro possa autorizzare l'acquisto.

Nel caso in cui si verifichi l'introduzione di nuovi macchinari e/o attrezzature ed in generale cambiamenti di attività con nuovi fattori di rischio che determinano la revisione-aggiornamento del DVR, il Dirigente, acquisito il parere favorevole all'innovazione da parte della Direzione strategica aziendale, prima dell'inizio dell'attività, deve segnalare tempestivamente tali modifiche al RSPP, il quale, in collaborazione con il MDC, procede alla revisione del processo di valutazione, individuando per ogni singola mansione lavorativa i DPI necessari le cui

caratteristiche di protezione siano adeguate ai rischi analizzati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI.

Il Dirigente (DF), per il tramite del Preposto, quindi, richiede al DD di riferimento la necessità di approvvigionamento degli stessi.

Il DD di riferimento provvede direttamente alla fornitura dei DPI.

6. REQUISITI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE DEI DPI

Per essere ritenuti idonei ed adeguati, i DPI devono avere le caratteristiche identificate dalla legislazione vigente che stabilisce l'obbligo di possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza come previsto dal D.Lgs 475/92 che ha come scopo quello di stabilire le regole per la progettazione, la costruzione e la commercializzazione dei dispositivi. Essi devono essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni di utilizzo, alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e alle sue necessità, e rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza; quest'ultimi possono essere distinti in tre parti:

1. requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI (*ergonomia, livelli e classi di protezione, innocuità, nota informativa, eccetera*);
2. requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI (*sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento, ecc.*);
3. requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire (*protezioni specifiche, quali gli urti meccanici, le cadute dall'alto, il calore e il fuoco, il rumore, ecc.*).

I DPI devono anzitutto rispondere ai "requisiti essenziali di sicurezza", la cui conformità è attestata dal fabbricante, mediante l'apposizione sul DPI stesso della marcatura "CE".

Secondo quanto fissato dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (*e relativa marcatura CE sul dispositivo qualora non sia possibile sulla confezione*), le procedure di certificazione CE sono differenti a seconda della categoria dei DPI:

CATEGORIA	DPI	CONFORMITÀ
1° categoria	DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.	- Dichiarazione di conformità - Marcatura CE
2° categoria	DPI che non rientrano nelle altre due.	- Dichiarazione di conformità - Marcatura CE - Attestato di certificazione (rilasciato da Organismo Notificato)
3° categoria	DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesione gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.	- Dichiarazione di conformità - Marcatura CE - Attestato di certificazione (rilasciato da Organismo Notificato) - Verifica almeno annuale del PRODOTTO FINITO o del sistema di garanzia della QUALITÀ'

I DPI conformi a tali requisiti sono quelli che rispondono ai requisiti previsti dalle norme armonizzate¹ e quelli muniti di:

- **dichiarazione di conformità CE²**; (e relativa marcatura CE sul dispositivo), per tutte le categorie dei DPI;
- **nota informativa**, per qualsiasi categoria di DPI.
- **attestato di certificazione CE**, per i DPI di seconda e terza categoria;
- **Verifica e garanzia di qualità (DPI di terza categoria)**

¹ Le norme armonizzate sono le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE.

² La sola marcatura CE di un DPI non garantisce la capacità dello stesso a proteggere dai rischi: spetta al datore di lavoro verificare se le caratteristiche dichiarate per quel DPI corrispondono a quelle richieste per l'uso specifico, basandosi anche su quanto indicato nella "nota informativa" che accompagna il DPI. Ogni singolo DPI deve riportare la marcatura CE; i DPI monouso, in confezioni multiple, ad esempio i guanti in lattice, devono riportare la marcatura CE sulla confezione.

Tutti i DPI riportati nel paragrafo 12 degli Allegati del presente documento sono stati individuati con il riferimento alle norme armonizzate, pubblicate con il D.M. 17 Gennaio 1997 e con il Decreto Interministeriale 2 Maggio 2001. Tali DPI rispondono, quindi, ai requisiti essenziali di sicurezza.

Dichiarazione di conformità: Tutti i DPI devono anzitutto rispondere ai "requisiti essenziali di sicurezza", la cui conformità è attestata dal fabbricante, mediante l'apposizione sul DPI stesso della marcatura "CE".

IN Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 (*e relativa marcatura CE sul dispositivo* qualora non sia possibile sulla confezione), le procedure di certificazione CE sono differenti a seconda della categoria dei DPI.

Nota informativa : essa deve contenere:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;
- istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione. I prodotti consigliati all'uso non devono avere, nell'ambito dell'uso indicato, alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
- prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- accessori utilizzabili coi DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- data o i termini di scadenza dei DPI o di alcuni componenti (se previsto); qualora il fabbricante non sia in grado di determinare a priori la durata di un DPI deve fornire all'utilizzatore tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del termine di scadenza in base alle effettive condizioni di impiego, manutenzione, e pulizia;
- tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- significato della marcatura.
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
- essere tra di loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI

NOTA INFORMATIVA

Il DPI deve essere utilizzato, conservato e mantenuto secondo le indicazioni che il produttore riporta sulla nota informativa la quale definisce anche il campo di impiego.
Qualora il richiedente non trovi la nota informativa nella confezione potrà chiederne copia.

Attestato di certificazione CE

Ai fini della certificazione, i DPI sono suddivisi, sempre nel rispetto dei contenuti della legislazione vigente, in tre categorie distinte.

La prima categoria è costituita dai DPI di progettazione semplice destinati a proteggere da danni fisici di lieve entità che l'operatore è in grado di valutare e percepire prima di riceverne danno; rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.

La seconda categoria è costituita dai DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

La terza categoria è costituita dai DPI di progettazione complessa destinati a proteggere da lesioni gravi, permanenti o morte che l'utilizzatore non è in grado di percepire in tempo, prima che si siano manifestati gli effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

7. L'INDIVIDUAZIONE E LA SCELTA

L'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle quali è possibile il loro impiego, sono regolamentati dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Tali indicazioni non sono esaustive e non tengono conto della protezione collettiva perciò è necessario riferirsi sempre e in ogni caso alla valutazione dei rischi.

In questa ottica, l'allegato VIII del D.Lgs 81/08 rappresenta la base di partenza per raccordare gli esiti della valutazione dei rischi alla fase in cui inizia l'individuazione del DPI più appropriato. L'allegato VIII fornisce inoltre un primo elenco (*indicativo e non esaustivo*) delle tipologie di DPI presenti in commercio.

Ai fini, quindi, di una corretta individuazione e valutazione dei DPI essenziali a svolgere in sicurezza una determinata attività, è necessario:

- identificare i DPI basandosi sui risultati della valutazione dei rischi;
- identificare requisiti e caratteristiche (durata, entità del rischio, frequenza dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni generali) che i DPI devono possedere per essere ritenuti idonei e adeguati ai rischi da contenere;
- ricercare sul mercato i DPI più adatti;
- reperire nei documenti di accompagnamento del DPI (nota informativa) i riferimenti precisi ai rischi e alle eventuali condizioni operative per le quali si è ritenuto necessario ricorrerne all'uso
- verificare che le note informative che accompagnano i dispositivi siano in lingua italiana;
- verificare che le note informative contengano tutti gli elementi necessari per una valutazione dei dispositivi stessi anche nell'ottica di un loro impiego a fini informativi e formativi;
- valutare scrupolosamente le indicazioni contenute nella nota informativa per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione tenendo ben presente che tutto quanto non viene indicato nella nota è da ritenersi non applicabile.
- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo la propria

efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (es: necessità di uso contemporaneo di casco, cuffia antirumore e visiera)

Infine la scelta definitiva può essere fatta, ed è preferibile ove possibile, attraverso il coinvolgimento dei CPSE, facendo anche provare ai lavoratori alcune tipologie di DPI per valutarne il livello di confort.

L'individuazione e la scelta devono essere aggiornate in funzione di:

- eventuali cambiamenti delle condizioni di lavoro;
- progressi tecnici e tecnologici in tema di materiali;
- eventuali aggiornamenti normativi.



8. ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, LORO CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie

I DPI delle vie respiratorie, definiti anche Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR), sono dispositivi destinati a proteggere da sostanze pericolose allo stato aeriforme (*particelle, vapori, gas*) mediante il meccanismo della filtrazione. Questi dispositivi, che coprono in parte o completamente il viso, sono realizzati in materiale filtrante o sono costituiti da una struttura riutilizzabile dotata di filtri sostituibili; *per le varie classi di inquinanti esistono filtri specifici.*

I DPI per le vie respiratorie sono diversi in base allo scopo per cui devono essere impiegati; l'obiettivo però è sempre evitare o limitare l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi (fumi, polveri, fibre o microrganismi) nelle vie aeree. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l'inalazione.

I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o liquide (bioaerosol) in grado di rimanere in sospensione per periodi di tempo variabili a seconda delle dimensioni. Pertanto, le LG ministeriali ed internazionali raccomandano nello svolgimento di attività che potrebbero causare dispersione di bioaerosol, è necessario utilizzare i DPI per le vie respiratorie per prevenire il rischio di esposizione agli agenti biologici patogeni. I DPI più utilizzati per la protezione delle vie aeree sono le semimaschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149:2001 (Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura). Questi sono dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento; si suddividono in tre classi in funzione dell'efficienza filtrante: FFP1, FFP2 e FFP3. Le lettere FF sono l'acronimo di "facciale filtrante", P indica la "protezione dalla polvere", mentre i numeri 1, 2, 3 individuano il livello crescente di protezione (bassa > 80%, media > 94% e alta > 99%). In presenza di contaminazioni elevate o di agenti biologici estremamente pericolosi come quelli di gruppo 4. (per es. virus delle febbri emorragiche), potrebbe essere necessario isolare completamente l'operatore dall'ambiente esterno impiegando autorespiratori che forniscono aria diversa da quella dell'ambiente di lavoro

Norme tecniche di riferimento APVR

UNI EN 136	Maschere intere (<i>vie respiratorie, occhi, viso</i>).
UNI EN 137	Respiratori autonomi (<i>vie respiratorie, occhi, viso</i>).
UNI EN 140	Semimaschere antigas/ antipolvere (<i>vie respiratorie, naso, bocca, mento</i>).
UNI EN 141	Filtri antigas e combinati (<i>glutaraldeide, formaldeide, acidi, basi, ammoniaca</i>).
UNI EN 143	Filtri antipolvere (<i>lana di vetro, polveri da demolizioni</i>).
UNI EN 145	Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o ad ossigeno-azoto compressi
UNI EN 149	Facciali filtranti antipolvere (<i>rischio biologico, lana di vetro, polveri da demolizioni</i>).
UNI EN 405	Facciali filtranti o antigas/antipolvere dotati di valvole (<i>glutaraldeide, formaldeide</i>).
UNI EN 12941	Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio
UNI EN 12942	Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere
UNI EN 1827	Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle
UNI EN 14387	Filtri antigas e filtri combinati
FFP1	Protezione da aerosol e/o particolati solidi non tossici
FFP2	Protezione da aerosol e/o particolati solidi prodotti da fumi, nebbie acquee, e non acquee leggermente tossici
FFP3	Protezione contro tutte le polveri, nebbie e fumi

Filtri di protezione

A	Gas e vapori organici	Colore marrone
B	Gas inorganici, Alogeni	Colore grigio
E	Anidride solforosa, Gas acidi	Colore giallo
K	Ammoniaca	Colore verde
P	Polveri tossiche, fumi, nebbie (es. polveri di amianto, silicio, alluminio)	Colore bianco
ABEK	Filtro gas polivalente	Multi colori

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE


Norme tecniche di riferimento APVR

UNI EN 136	Maschere intere (<i>vie respiratorie, occhi, viso</i>).
UNI EN 137	Respiratori autonomi (<i>vie respiratorie, occhi, viso</i>).
UNI EN 140	Semimaschere (<i>vie respiratorie, naso, bocca, mento</i>).
UNI EN 141	Filtri antigas e combinati (<i>glutaraldeide, formaldeide, acidi, basi, ammoniaca</i>).
UNI EN 143	Filtri antipolvere (<i>lana di vetro, polveri da demolizioni</i>).
UNI EN 149	Facciali filtranti antipolvere (<i>rischio biologico, lana di vetro, polveri da demolizioni</i>).
UNI EN 405	Facciali filtranti antigas o antigas/antipolvere dotati di valvole (<i>glutaraldeide, formaldeide</i>).

Codice: A1

FACCIALE FILTRANTE FFP1

Marcatura **CE** con numero dell'Organismo Notificato (XXXX)
 Marcatura a norma **EN 149**
 Dispositivo di protezione di III categoria
 Filtro P1
 Con valvola di espirazione, e fornita di carboni attivi
 Doppio elastico, provvisto di stringinaso esterno e regolabile
 Guarnizioni di tenuta



CAMPO D'IMPIEGO

Protezione alle polveri pesanti tipo o particolari solidi non tossici, nebbie/aerosol a base acquosa e oleosa di materiale con granulometria > 0,02 micron, TLV > 10

RACCOMANDAZIONI

Il facciale per garantire una buona protezione deve essere indossato correttamente secondo le indicazioni del produttore e su un viso ben rasato. È sconsigliato l'uso di facciali semimaschere o maschere ad operatori con la barba per i quali potrebbe non essere garantita la tenuta del dispositivo. Il facciale filtrante è individuale e deve essere comunque sostituito dopo ogni turno lavorativo o qualora risulti imbrattato.


ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Nelle opere di pulizia e disinfezione. Prevalentemente in cucina o nei servizi dove si formano polveri e nebbie/aerosol non tossiche.

Codice: A2

Marcatura **CE** con numero dell'Organismo
Notificato (XXXX)

Marcatura a norma **EN 149**
Dispositivo di protezione di III Categoria
Filtro P2
Con valvola di espirazione o senza valvola
Doppio elastico
Provvisto di stringinaso esterno e regolabile
Guarnizioni di tenuta

FACCIALE FILTRANTE FFP2SL**CAMPO D'IMPIEGO**

Si indossa durante l'esposizione a polveri fini o aerosol, nebbie a base acquosa e oleosa di materiale con granulometria > 0,02 micron, TLV tra 0,1 -10 e per la protezione dagli agenti biologici, si raccomanda in caso di pandemia influenzale.

RACCOMANDAZIONI

Il facciale per garantire una buona protezione deve essere indossato correttamente secondo le indicazioni del produttore e su un viso ben rasato. È sconsigliato l'uso di facciali semimaschere o maschere ad operatori con la barba per i quali potrebbe non essere garantita la tenuta del dispositivo. Il facciale filtrante è individuale e deve essere comunque sostituito dopo ogni turno lavorativo o qualora risulti imbrattato. Qualora il produttore preveda una data di scadenza il facciale dovrà essere utilizzato entro tale termine.

Lo smaltimento dei facciali impiegati per il rischio biologico deve essere fatto secondo le modalità per i rifiuti speciali

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Reparti e/o servizi in cui sono svolte lavorazioni che espongono a rischio di contaminazione da agenti biologici a trasmissione aerea (varicella, TBC in condizioni di isolamento, Morbillo etc).

Codice: A3

FACCIALE FILTRANTE FFP3SL

Marchatura CE con numero dell'Organismo
Notificato (XXXX)

Marchatura a norma EN 149
Dispositivo di protezione di III categoria
Filtro P3
Con valvola di espirazione, può essere fornita di
carboni attivi
Doppio elastico
Provvisto di stringinaso esterno e regolabile
Guarnizioni di tenuta



CAMPO D'IMPIEGO

Si indossa durante l'esposizione a polveri tossiche, fumi ed aerosol a base acquosa, di materiale particellare tossico con granulometria $\geq 0,02$ micron per concentrazione di contaminante fino a 50 volte il TLV (spore, virus, batteri, enzimi proteolitici, polveri cancerogene tipo amianto..) $> 0,1$

RACCOMANDAZIONI

Il facciale per garantire una buona protezione deve essere indossato correttamente secondo le indicazioni del produttore e su un viso ben rasato. È sconsigliato l'uso di facciali semimaschere o maschere ad operatori con la barba per i quali potrebbe non essere garantita la tenuta del dispositivo. Il facciale filtrante è individuale e deve essere comunque sostituito dopo ogni turno lavorativo o qualora risulti imbrattato. Qualora il produttore preveda una data di scadenza il facciale dovrà essere utilizzato entro tale termine.

Lo smaltimento dei facciali impiegati per il rischio biologico deve essere fatto secondo le modalità per i rifiuti speciali

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Reparti e/o servizi in cui sono svolte lavorazioni che richiedono una protezione elevata per l'esposizioni a polveri fini o ad agenti biologici che si trasmettono per via aerea. Indicazione se pazienti affetti da TBC, o patologie a trasmissione aerea, negli ambienti dove non c'è garanzia di isolamento

SEMIMASCHERA FACCIALE filtrante per gas e vapori**Codice fornitura: A4**Marcatura **CE** con numero dell'Organismo Notificato(XXXX)Marcatura a norma **EN 140**

Dispositivo di protezione di III categoria

Filtri vari: Al- Bl. -El -KI (**EN 141**) filtri cambiabiliPI -P2 -P3 (**EN 143**) e combinati in funzione delle necessità.Marcatura a norma **EN 405** con filtri fissi **FFABEK1P**

Dispositivo di III categoria

Taglia universale in materiale anallergico

Con bordo di tenuta

Bardatura anatomica regolabile a due tiranti


Valvola di espirazione

Di facile uso e manutenzione

Da abbinare anche a cartucce filtranti specifiche

Conformato in maniera tale da potersi utilizzare insieme alla visiera ed occhiali

Pluriuso

**EN 140****EN 405****CAMPO D'IMPIEGO**

Questo tipo di facciale filtrante va utilizzata nelle lavorazioni che espongono a vapori organici (es utilizzo di formaldeide) e solventi, gas e vapori inorganici, anidride solforosa e acidi solforosi, ammoniaca, polveri fumi e nebbie

RACCOMANDAZIONI

Il facciale filtrante per gas e vapori non prevede manutenzione, è ovviamente opportuno provvedere alla sua pulizia (secondo le indicazioni contenute nella nota informativa) prima di riporlo nella sua confezione fra un utilizzo e l'altro. La corretta conservazione prevede infatti che venga mantenuto in una confezione chiusa sia per motivi di igiene che per evitare che l'esposizione ad inquinanti lo renda inefficace anzitempo.

Qualora il produttore preveda una data di scadenza il filtro dovrà essere utilizzato entro tale termine.

Il facciale deve essere sostituito appena l'utilizzatore percepisce l'odore degli inquinanti e comunque entro la scadenza indicata dal produttore indipendentemente dall'utilizzo.

Il facciale per garantire una buona protezione deve essere indossato correttamente secondo le indicazioni del produttore e su un viso ben rasato. È sconsigliato l'uso di facciali semimaschere o maschere ad operatori con la barba per i quali potrebbe non essere garantita la tenuta del dispositivo. L'adozione delle maschere è fortemente consigliata per gli operatori con lenti a contatto in presenza di sostanze o atmosfere corrosive.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

In tutti i reparti o servizi dove sono effettuate operazioni che prevedono l'emissione di inquinanti volatili per i quali non sia stata prevista una captazione mediante cappa di aspirazione, Blocchi Operatori, Laboratori, UU.OO che utilizzano la formaldeide in operazioni non a ciclo chiuso.

Codice fornitura: A6

RESPIRATORI ISOLANTI AUTONOMI

Marcatura **CE**

Marcatura a norma **EN 137-EN 148- ove necessita EN 145.**

Dispositivo III categoria

Taglia universale in materiale anallergico

Con bordo di tenuta

Bardatura anatomica regolabile a tre tiranti

Schermo panoramico grandangolo,
antiappannamento, in policarbonato

Bombola acciaio tipo leggero, completa di valvola

*Riduttore di pressione compensato con valvola di
sicurezza e filtro arresto impurità*

Pluriuso

**EN 148: NORMATIVA DI RIFERIMENTO AL
RACCORDO DEL RESPIRATORE**



CAMPO D'IMPIEGO

Il respiratore isolante è un DPI delle vie respiratorie che consente, all'utilizzatore, di respirare indipendentemente dall'atmosfera ambiente e dagli eventuali inquinanti in essa presente (particelle o gas/vapori)

RACCOMANDAZIONI

Usare il respiratore ogni qual volta non sia possibile utilizzare il respiratore a filtro.

Far verificare da ente/tecnico abilitato periodicamente la bombola contenente aria compressa o ossigeno (rispetto delle scadenze indicate), la tenuta della maschera e dei vari raccordi e tubi.

È sconsigliato l'uso di facciali semimaschere o maschere ad operatori con la barba per i quali potrebbe non essere garantita la tenuta del dispositivo. Qualora il produttore preveda una data di scadenza, controllare e in caso della scadenza di quest'ultima far sostituire l'apparecchio.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Reparti e/o servizi (UOC Servizio Trasfusionale- Crioconservazione) in cui sono svolte lavorazioni che possono produrre nell'ambiente desaturazione di O₂ o sostanze inquinanti particelle gas / vapori particolarmente dannosi.

Codice fornitura A7

ELETTRORESPIRATORI VENTILATI

Marchatura **CE**

Marchatura a norma **EN 12941**

Dispositivo III categoria

Disponibile in due taglie S/M ed M/L

Con bordo di tenuta

Schermo panoramico grandangolo,
antiappannamento, in policarbonato
conforme alla **EN 166**.

Unità composta da cappuccio con bardatura (1)
e una unità di filtrazione aria (2), per formare un
sistema di protezione respiratoria a filtro FFP3.



CAMPO D'IMPIEGO

Questo tipo di facciale filtrante è efficace per la protezione dai rischi maggiori: dagli aerosol solidi, liquidi o dai gas nebbie e vapori di natura chimica e dalla contaminazione da rischio biologico (esposizione a bio aerosol) da agente aerobico o da contatto. Protezione da materiale organico nebulizzato anche ad alta percentuale e velocità ma a bassa energia di impatto.

RACCOMANDAZIONI

Far controllare periodicamente la tenuta della maschera e dei vari raccordi e tubi.

Qualora il produttore preveda una data di scadenza, controllare e in caso della scadenza di quest'ultima far sostituire l'apparecchio. (unità di filtrazione aria.. foto 2)

I filtri devono essere sostituiti appena l'utilizzatore percepisce l'odore degli inquinanti e comunque entro la scadenza indicata dal produttore indipendentemente dall'utilizzo.

Qualora il produttore preveda una data di scadenza il filtro dovrà essere utilizzato entro tale termine.

Per la disinfezione e la sterilità (soprattutto del cappuccio ..foto 1) attenersi alle note delle ditte di fabbricazione.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

UOC o servizi in cui sono svolte lavorazioni che possono produrre nell'ambiente sostanze inquinanti particelle gas/vapori particolarmente dannosi sia chimiche che biologiche, in particolare i bio aerosol

Necessita nei gruppi operatori ove c'è il rischio (ES Interventi di Ortopedia con sviluppo di bioaerosol, interventi di Neurochirurgia nella fase di sviluppo di bioaerosol).

Anatomia patologica in sala settoria. Per tale utilizzo il requisito della sterilità non è necessario.

MASCHERINE CHIRURGICHE DOPPIA MARCATURA DPI/DM

Codice fornitura: A7


DOPPIA MARCATURA DM/DPI

Dir. 47/2007 - Art.1 comma 6

La doppia marcatura DM/DPI è regolamentata dalla Dir. 47/2007, Art. 1 comma 6 che prevede quanto segue:

" se un prodotto è destinato dal produttore ad essere utilizzato sia in conformità delle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva 89/686/CEE sia in conformità della presente direttiva, sono rispettati anche i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza stabiliti nella direttiva 89/686/CEE".

ISO1993-10: Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 10: Prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea. Taglia universale in materiale anallergico.



PROTEZIONE OCCHI/VISO

I DPI del viso, degli occhi devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore e devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore. Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentono di evitare la formazione di vapore.

Per lavoratori esposti a spruzzi di liquidi (*compreso quelli biologici*), acidi, gas o fumi, gli occhiali devono essere in gomma e del tipo a tenuta, in modo da creare l'effetto ventosa attorno alle orbite oculari; i vetri devono essere del tipo antiappannante. L'adozione dei DPI per gli occhi deve essere valutata di volta in volta a seconda del rischio per gli operatori con lenti a contatto in presenza di sostanze o atmosfere corrosive.

Norme tecniche di riferimento protezione occhi

Norme tecniche di riferimento protezione occhi

UNI EN 166	Occhiali a protezione generale
UNI EN 170	Occhiali a protezione raggi UV con filtri
UNI EN 207/208	Occhiali a protezione raggio laser con filtri(<i>secondo lunghezza d'onda continuità del raggio</i>)
UNI EN 166-CE 0120 (n° 990128) Rif: DIR 89/686 CEE IEC 1331-1	Occhiali/Visiera a protezione da Rx con lenti neutre al piombo
UNI EN 167	Metodi di prova ottici
UNI EN 168	Metodi di prova non ottici

Norme tecniche di riferimento protezione occhi

Codice: B1

Marchatura **CE**

Marchatura a norma **EN 166**

Classe ottica 1

Lenti in policarbonato antigraffio, antiriflesso, antiappannamento, resistente al lavaggio con disinfettante

Resistenza contro particelle proiettate: S

Aste regolabili in lunghezza


Protezione da liquidi e spruzzi: 3

Montatura leggera in materiale anallergico

Protezioni laterali e frontali

Possibilità di sterilizzazione

OCCHIALI CON PROTEZIONI LATERALI E FRONTALE



CAMPO D'IMPIEGO

Nelle attività sanitarie in cui è possibile l'esposizione limitata di aerosol e/o spruzzi di natura chimica biologica.

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento. Conservare il DPI nell'imballaggio originale evitando il contatto con solventi ed acidi. DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Nei reparti/servizi la cui attività lavorativa opera in presenza di quantità limitate o occasionali di spruzzi o aerosol di natura chimica o biologica.

Codice: B2

Marcatura **CE**

Marcatura a norma **EN 166 1B**

Classe ottica 1

Lenti in policarbonato antigraffio

Resistenza contro particelle proiettate: S

Protezione da liquidi e spruzzi: 3

Trattamento antiappannante: N

Montatura ventilata realizzata in PVC trasparente,
dotati di fori d'aerazione protetti dalle goccioline

Particolarmente indicata per portatori di occhiali da
vista senza perdere le proprie caratteristiche
protettive.

OCCHIALI A MASCHERINA



CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione da goccioline liquide (aerosol) sia chimiche che biologiche

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento. Conservare il DPI nell'imballaggio originale evitando il contatto con solventi ed acidi. Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Previsto nei servizi e/o reparti dove si svolgono operazioni con produzione di aerosol e/o spruzzi di natura chimica o biologica.

Codice: B3

OCCHIALI/VISIERA PER RX

Marcatura **CE**

Marcatura a norma **CE 0120 - DIR. 89/686**

CEE IEC 1331-1/94 con numero
dell'Organismo Notificato (XXXX)

Classe ottica 1

Resistenza contro particelle proiettate: S

Protezione da liquidi e spruzzi: 3

Trattamento antiappannante: N


Antiriflesso

Montatura leggera in materiale anallergico

Dispositivo di III categoria

Lenti frontali neutre da 0,75 mm Pb eq.

Lenti laterali, solo per occhiali, 0.50 mm. Pb eq



*Se portatore di occhiali da vista usare occhiali a
maschera/visiera con la marcatura CE sopra
riportata*

CAMPO D'IMPIEGO

Nelle attività sanitarie in cui è possibile l'esposizione a raggi ionizzanti (RX) prodotti da attrezzature.

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.

Conservare il DPI nell'imballo originale evitando il contatto con solventi ed acidi.

Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito


ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Nei reparti-servizi in cui si opera in presenza di raggi ionizzanti (RX)

Codice: B4

Marcatura **CE** con numero dell'Organismo
 Notificato(XXXX)
 Marcatura a norma **EN 166-EN 207/208**
 Classe ottica 1
 Resistenza contro particelle proiettate: S
 Protezione da liquidi e spruzzi: 3
 Trattamento antiappannante: N
Antiriflesso
Aste regolabili
Montatura leggera in materiale anallergico
 Dispositivo di III categoria
Lenti per laser con filtri specifici scelti in base a
lunghezza d'onda e continuità del raggio
Se portatore di occhiali da vista usare occhiali a
maschera/visiera con la marcatura CE sopra
riportata

OCCHIALI PER LASER



CAMPO D'IMPIEGO

Nelle attività sanitarie in cui è possibile l'esposizione a raggi laser prodotti da attrezzature.

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche
 particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
 Conservare il DPI nell'imballo originale evitando il contatto con solventi ed acidi.
 Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
 sostituito

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Nei reparti-servizi in cui si opera in presenza di raggi laser

Codice: B5

OCCHIALI PER UV

Marcatura **CE** con numero dell'Organismo
 Notificato(XXXX)
 Marcatura a norma **EN 166 EN 170**
 Classe ottica 1
 Filtro per UV : 2 o 3
 Resistenza contro particelle proiettate: S
 Protezione da liquidi e spruzzi: 3
 Trattamento antiappannante:N
Antiriflesso
Montatura leggera in materiale anallergico
 Dispositivo di III categoria
*Se portatore di occhiali da vista usare occhiali a
 maschera/visiera con la marcatura CE sopra
 riportata*



CAMPO D'IMPIEGO

Nelle attività sanitarie in cui è possibile l'esposizione a raggi ultravioletti prodotti da attrezzature.

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
 Conservare il DPI nell'imballo originale evitando il contatto con solventi ed acidi.
 Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Nei reparti-servizi in cui si opera in presenza di raggi UV.

Codice: B6

VISIERA ANTISCHIZZO SENZA CALOTTA

SENZA CALOTTA

Marcatura **CE**

Marcatura a norma **EN 166**

Classe ottica 1

Resistenza contro particelle proiettate: S

Protezione da liquidi e spruzzi: 3

Trattamento antiappannante: N

Lenti in policarbonato antigraffio

Banda elastica alta regolabile


Visore con possibilità di rotazione di 90°

Resistenza contro particelle proiettate: S

Resistenza al lavaggio con disinfettante

Dispositivo di II categoria

*Possibilità di utilizzo con occhiali
correttivi*



Codice: B7

VISIERA ANTISCHIZZO CON CALOTTA

SENZA CALOTTA

Marcatura **CE**

Marcatura a norma **EN 166**

Classe ottica 1

Resistenza contro particelle proiettate: S

Protezione da liquidi e spruzzi: 3

Trattamento antiappannante: N

Lenti in policarbonato antigraffio

Banda elastica alta regolabile

Visore con possibilità di rotazione di 90°

Resistenza contro particelle proiettate: S

Resistenza al lavaggio con disinfettante

Dispositivo di II categoria


*Possibilità di utilizzo con occhiali
correttivi*



Dotata di ampio campo di visibilità e di sistema di chiusura sulla fronte atto a evitare anche che, a seguito di contaminazione della fronte o della testa, il liquido coli sugli occhi.

Deve consentire l'utilizzo di occhiali correttivi e di mascherina di protezione delle vie respiratorie. Il dispositivo dovrà avere peso ridotto (si ritiene utile l'indicazione del peso)

Il materiale deve consentire la possibilità di disinfezione chimica mediante i disinfettanti di impiego comune senza compromettere le prestazioni del dispositivo.



CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione dall'urto di particelle solide di natura biologiche e chimica ad alta velocità e bassa energia d'impatto.

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.

Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito.

Dotata di ampio campo di visibilità e di sistema di chiusura sulla fronte atto a evitare anche che, a seguito di contaminazione della fronte o della testa, il liquido coli sugli occhi.

Deve consentire l'utilizzo di occhiali correttivi e di mascherina di protezione delle vie respiratorie. Il dispositivo dovrà avere peso ridotto (si ritiene utile l'indicazione del peso)

Il materiale deve consentire la possibilità di disinfezione chimica mediante i disinfettanti di impiego comune senza compromettere le prestazioni del dispositivo

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

nelle attività sanitarie in cui è possibile l'urto di particelle solide biologiche e chimiche ad alta velocità e bassa energia d'impatto

PROTEZIONE MANI E ARTI SUPERIORI

Norme tecniche di riferimento

UNI EN 420	Requisiti generali per guanti.
UNI EN 455	Guanti medicali monouso.
UNI EN 374 (vari livelli)	Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi.
UNI EN 388 (vari livelli)	Guanti di protezione contro rischi meccanici.
UNI EN 407 (vari classi)	Guanti di protezione contro rischi termici (<i>caldo</i>).
UNI EN 511 (vari livelli)	Guanti di protezione contro il freddo.
UNI EN 60903	Guanti di protezione da contatto con parti in sotto tensione.
UNI EN 421	Guanti di protezione contro radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.
UNI EN 1082/1	Guanti di protezione contro tagli da lame in maglia metallica.
UNI EN 455/1	Guanti per ambienti sanitari: utilizzati per la protezione dalla contaminazione incrociata dell'utilizzatore e del paziente
UNI EN 455/2	Guanti per ambienti sanitari: fornisce le definizioni dei vari tipi di guanti e le taglie e la resistenza prima e dopo l'invecchiamento
UNI EN 455/3	Guanti per ambienti sanitari: requisiti e prove per la valutazione biologica
Aggiungerei	

I dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) degli arti superiori sono dispositivi realizzati per proteggere le mani e/o gli arti superiori degli operatori da rischi:

- meccanici (*tagli, graffi, abrasioni ecc.*);
- biologici (*schizzi, contatto con materiale biologico ecc.*);
- fisici (*freddo, caldo, radiazioni, tensioni elettriche, ecc.*);
- chimici (*contatti con prodotti e preparati pericolosi ecc.*).

Sono generalmente costituiti da guanti e devono possedere i requisiti generali e fondamentali stabiliti nella norma **UNI EN 420**.

In particolare tale norma definisce i criteri di realizzazione del dispositivo e i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; sono inoltre esplicitate le modalità di marcatura e le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) degli arti superiori sono dispositivi realizzati per proteggere le mani e/o gli arti superiori degli operatori da rischi:

- meccanici (*tagli, graffi, abrasioni ecc.*);

- biologici (*schizzi, contatto con materiale biologico ecc.*);
- fisici (*freddo, caldo, radiazioni, tensioni elettriche, ecc.*);
- chimici (*contatti con prodotti e preparati pericolosi ecc.*).

Sono generalmente costituiti da guanti e devono possedere i requisiti generali e fondamentali stabiliti nella norma **UNI EN 420**.

In particolare tale norma definisce i criteri di realizzazione del dispositivo e i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; sono inoltre esplicitate le modalità di marcatura e le informazioni da applicare a tutti i tipi di guanti di protezione.

Categoria rischio

- 1** categoria **Categoria rischi minori**
2 categoria **Categoria rischi gravi o intermedi**
3 categoria **Categoria rischi mortali o lesioni irreversibili**

EN 388

Livelli di protezione

- A** Resistenza all'abrasione - 4 livelli
B Resistenza al taglio - 5 livelli
C Resistenza allo strappo - 4 livelli
D Resistenza alla perforazione - 4 livelli

EN 374

Livelli di resistenza

- 1** Resistenza chimici
2 Resistenza alla penetrazione
3 Resistenza alla permeazione 6 indici -
 calcolato in minuti

cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5	cl. 6
10	30	60	120	240	480
min	min	min	min	min	min

Codice: C1

Marcatura **CE** con numero dell'Organismo
 Notificato(XXXX)
 Marcatura a norma **EN 420**
EN 388 livello 2331
EN 511 livello 231
 Impermeabili e dotati di manicotto di
 protezione polso min 20 cm e della lunghezza
 totale min di 40 cm
 Dispositivi di III categoria

GUANTI CONTRO IL FREDDO e CRIOGENICI



1



2

CAMPO D'IMPIEGO

Da indossare durante la manipolazione di gas criogenici liquefatti, quali ad esempio l'azoto liquido, o la manipolazione di materiale congelato

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento. Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito.


ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Reparti o servizi in cui si utilizzano gas criogenici liquefatti, e movimentazione di materiale congelato.

Codice: C2

GUANTI CONTRO IL CALDO

Marcatura **CE** con numero dell'Organismo
Notificato(XXXX)
Marcatura a norma **EN 420**
EN 388 livello. 2241
EN 407 cl. 2



Buona presa bagnato-asciutto
Dotati di manicotto di protezione polso e parte
dell'avambraccio
Con livelli di prestazione meccanica(2141),e
con livello prestazionale al caldo e al fuoco,
pittogrammi presenti nel guanto.
Dispositivi di III categoria

CAMPO D'IMPIEGO

Per la protezione da calore durante la manipolazione di materiali che hanno subito un surriscaldamento da fonte di calore, rimozione di prodotti molto caldi da autoclave.

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Per lavori su forni irradianti calore o in presenza di schizzi di materiale incandescente, blocchi operatori con autoclavi per sterilizzazione o in genere in presenza di temperature Vicino ai 100 gradi, trasporto di materiale/liquidi molto caldi.

GUANTI PER RISCHIO MECCANICO

Codice fornitura: C3

Marcatura **CE**

Marcatura a norma **EN 420**

EN 388 livelli 4132

Pittogramma presente nel guanto

Buona presa bagnato-asciutto

Dispositivo di III categoria



CAMPO D'IMPIEGO

Rischi derivanti dalla: manipolazione di componenti meccanici, attrezzi, movimentazione pallet e scarico/carico merci

RACCOMANDAZIONI

Le prestazioni sono garantite da un giusto uso della taglia e da una corretta calzatura. Non apportare modifiche al DPI. Lavare seguendo le indicazioni riportate nella nota informativa

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Operatori di magazzino, operatori di officina, operatori tecnici di farmacia, idraulici.

GUANTI PER RISCHIO ELETTRICO


Codice fornitura: C4

Marcatura **CE** con numero dell'Organismo
Notificato(XXXX)

Marcatura a norma **EN 420**

EN 60903

Dispositivo di III categoria



CAMPO D'IMPIEGO

Da utilizzare in luoghi, o fasi, di lavoro in cui esiste la possibilità che l'operatore a contatto con parti in tensione elettrica.

RACCOMANDAZIONI

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento. Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e sostituito. Verificare periodicamente la data di scadenza e sostituire per tempo il dispositivo.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Operatori elettricisti.

GUANTI MEDICALI MONOUSO³:

Codice fornitura: C5

Materiale: **vinile o nitrile**

NON STERILI

Direttiva europea 89/686 del 29/12/1989 recepita mediante il D.L. 475 del 4/12/1992, relativa alla progettazione dei D.P.I


Marcatura **CE** con numero dell'Organismo Notificato(XXXX)

Conformi alla norma **EN 374 / EN 388/EN 420** come dispositivi di III categoria per la protezione da rischio chimico e microbiologico

Ambidestri

Senza polvere

Va richiesta la scheda riportante le caratteristiche tecnico-qualitative (tipo di polvere e quantità se presente, tipo di accelerante chimico residuo)



AMPO D'IMPIEGO

Protegge le mani da possibili infezioni e contaminazione da materiale biologico e da agenti chimici. L'uso di questi guanti va escluso nel caso in cui sia necessario garantire la sterilità.

RACCOMANDAZIONI

- Le prestazioni sono garantite da un giusto uso della taglia e da una corretta calzatura.
- Assicurarsi che le mani siano sempre perfettamente asciutte
- Va assolutamente evitato il contatto con solventi aromatici (es. toluolo) e chetonici (es. acetone).
- L'uso di questi guanti va escluso nel caso in cui sia necessario garantire la sterilità.
- Vietato lavarli e/o riutilizzarli.
- Smaltimento nel contenitore dei rifiuti pericolosi.
- Controllare sempre la data di scadenza
- Non manomettere il DPI.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Tutti i laboratori, le UU.OO, in tutte le manovre che espongono a rischio l'operatore e in cui non

³ Per l'adozione dei guanti come DPI o come DM ci si riferisca alla valutazione del rischio e mansioni nel presente documento. Per le attività con manovre su paziente la clinica richiede in genere il DM, in ogni caso bisogna valutare il "rischio prevalente" nell'attività, quindi qualora l'operatore sia a contatto con pazienti con immunodeficienze o a rischio dovranno essere adottati dei guanti Marcatura CE certificati come DM rispetto al Decreto lgs. n. 46/ 1997, Recepimento Direttiva 2007/47/CE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI Dispositivi Medici (DM) di CLASSE I, e conformità alla normativa EN3741-2-3 Al contrario nel caso in cui i pazienti non abbiano particolari immunodeficienze, o se gli operatori siano a contatto con sostanze chimiche o biologiche particolarmente aggressive o qualora gli stessi abbiano immunodeficienze particolari dovranno essere adottati guanti certificati DPI.

Si segnala che potranno essere adottati dei guanti con doppia marcatura CE come DPI e DM in conformità alle due Direttive 686/98 CEE e 42/93 CEE."

Vi è la necessità della salvaguardia del paziente: operazioni di pulizia, infezione, smaltimento rifiuti, trasporto campioni biologici/sostanze chimiche

Codice: C6

**GUANTI AD USO NON MEDICO
SENZA POLVERE *non sterili***

Materiale o **vinile** o **nitrile**, (**lattice** o **lattice sintetico** da evitare nell'ottica di una politica da scegliere in funzione dei prodotti usati ed, in taluni casi, delle caratteristiche fisiologiche degli utilizzatori).

NON STERILI

Direttiva europea 89/686 del 29/12/1989
recepita mediante il D.L. 475 del 4/12/1992,
relativa alla progettazione dei D.P.I

Marchatura **CE** con numero dell'Organismo
Notificato(XXXX)

DPI CLASSE II/III

Conformi alla norma **EN 420 e 374**

per la protezione da rischio chimico e
microbiologico in operazione che non richiedono
particolari caratteristiche di resistenza
meccanica

Richiesta la scheda riportante le caratteristiche
tecnico-qualitative (*tipo di polvere e quantità se
presente, contenuto di proteine del lattice, tipo
di accelerante chimico residuo*)



CAMPO D'IMPIEGO

Protegge le mani da possibili infezioni e contaminazione da materiale biologico e da agenti chimici di lieve entità

L'uso di questi guanti va escluso nel caso in cui sia necessario garantire la sterilità.

RACCOMANDAZIONI

- Le prestazioni sono garantite da un giusto uso della taglia e da una corretta calzatura.
- Assicurarsi che le mani siano sempre perfettamente asciutte
- Va assolutamente evitato, per il guanto in lattice il contatto con oli, grassi ed idrocarburi (es. benzina), per il vinile e nitrile, va assolutamente evitato il contatto con solventi aromatici (es. toluolo) e chetonici (es. acetone).
- L'uso di questi guanti va escluso nel caso in cui sia necessario garantire la sterilità.
- Vietato lavarli e/o riutilizzarli.
- Smaltimento nel contenitore dei rifiuti pericolosi.
- Controllare sempre la data di scadenza
- Non manomettere il DPI.

ATTIVITA' E/O REPARTI OVE NE E' PREVISTO L'USO

Tutte le UU.OO